



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 25/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 10.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		TUVERI ROMINA	X	
MAMUSA SIMONETTA	X		MATTA ALDO		X
FRAU ROBERTO	X		MURGIA MAURO		X
PISANU CINZIA	X		SIDA LUIGI	X	
CARA NICOLA		X	CRUCCU MARIA CRISTINA		X
FRONGIA FIORELLA	X		LISCI CLAUDIO SIMONE		X
SANNA RICCARDO	X		OLIVA ELISABETTA	X	
PORCU OSVALDO	X		COLLU FEDERICO		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 11

Assenti n. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Pishedda Dott.ssa Anna Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Argomento viene illustrato dall'Assessore Pisanu

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU, di seguito sinteticamente riportata:

- Art. 1 comma 707 dispone che l'imposta municipale propria non si applica al possesso:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - di unità immobiliare appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un'unica unità immobiliare appartenente ad un dipendente delle forze armate, di polizia civile o militare o carriera prefettizia, a condizione che non venga concessa in locazione, e senza obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale;
- Art. 1 comma 707 lett. b dispone che i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente al valore della rendita catastale non superiore a € 500,00, o in caso di nucleo familiare con Isee non superiore ai 15.000,00, precisando che l'agevolazione può essere applicata limitatamente ad una sola unità immobiliare;
- Art. 1 comma 707 lett. c accoglie la modifica del coefficiente da utilizzare nel calcolo della determinazione del valore imponibile per i terreni agricoli di proprietà e in uso da parte dei soggetti passivi aventi i requisiti di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che viene aggiornato a 75;
- Art. 1 comma 708 dispone che l'imposta municipale propria non si applica al possesso di fabbricati rurali strumentali all'attività agricola classificati nella categoria D10;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Gennaio 2014, n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

VISTA la proposta relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014, sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico dell'imposta TASI equivalenti a

quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato Decreto Legge 201 del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l' art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell' art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento".

Richiamato infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale dispone che le deliberazioni relative ai regolamenti in materia tributaria, nonché le deliberazioni di approvazione di aliquote debbano essere trasmesse al Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all' art. 52 comma 2 e comunque entro trenta giorni dall' approvazione del bilancio di previsione;

Viste:

- la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l' art. 1 comma 1 della Legge 68 del 05.05.2014 di conversione con modificazioni del DL 16 del 06.03.2014, che introduce l' art. 2 bis che testualmente recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l' esercizio 2014, di cui all' articolo 151 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014";

Sentito l' Assessore al Bilancio che illustra il piano per la determinazione delle aliquote IMU facendo rilevare che evidenzia l' introduzione nel Regolamento Iuc Capitolo IMU dell' assimilazione all' abitazione principale degli immobili concessi in comodato d' uso gratuito tra consanguinei, cioè tra genitori e figli;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell' annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l' anno 2014, le aliquote dell' imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4** per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(aliquota massima IMU 5,25 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,25 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)

- **ALIQUOTA 7,6** per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(aliquota massima IMU 8,85 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,25 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

ALIQUOTA 6,6 per mille per i terreni agricoli;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell' art. 49 del Testo Unico sull' Ordinamento degli enti locali del responsabile dei Servizi dell' Area Finanziaria – Personale e Tributi

Il Consigliere Sida: chiede come possono gli altri comuni non applicare la percentuale dello 0,6 per mille?

l' Assessore Pisanu replica che è stato fatto tutto il possibile per il bilancio del Comune di Pabillonis e per i cittadini.

Sida:” sono contrario all’applicazione della TASI e nella seduta precedente ho chiesto anche di abbassare la tariffa”- afferma: “ Voi dovete trovare il sistema per ridurle! Continuate a valvola piena, ogni tanto, ascoltate i miei consigli! Ci godete a far pagare le tasse ai cittadini, questo è il modo di Amministrare! “

Con voti favorevoli 10 – contrari 1 (Sida)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014:

- **ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**
(aliquota massima IMU 5,25 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,25 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

(aliquota massima IMU 8,85 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,25 per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

ALIQUOTA 6,6 per mille per i terreni agricoli;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014:

– **per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;**

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, la cui proposta è sottoposta all’ approvazione del consiglio comunale nella seduta odierna;

Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e di procedere alla pubblicazione anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del caricamento nel portale ministeriale;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione il cui esito è il seguente: voti favorevoli 10 e contrari 1 (Sida);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 02/07/2014

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 02/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA
MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/08/2014** al **21/08/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 07/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 21/08/2014

IL RESPONSABILE
F.TO MARCO TUVERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 07.08.2014

RESPONSABILE
MARCO TUVERI